



Tribunale di Napoli

SI COMUNICA A:

Avv. DE SIMONE ANTONIO  
VIA NUOVA MARINA 5  
80100 NAPOLI  
Fax:

Sezione 03 - Centro Direzionale - Torre A - Piano 19°  
Comunicazione di cancelleria  
Oggetto: Comunicazione nuova udienza  
RINVIO D'UFFICIO

*V. Allert*

UN'ENTRATA A VISTA

Tipo proced. Contenzioso  
Numero di ruolo generale: 44207/2009  
Giudice: GRIECO ANGELO  
Data prossima udienza: 15/02/2011 Ore: 09:00  
Data ultima udienza: 14/02/2011

Parti nel procedimento

Attore principale C [redacted]  
Avv. C [redacted]  
Convenuto principale U [redacted] SPA  
Avv. DE SIMONE ANTONIO

Napoli 10/02/2011

IL CANCELLIERE

*[Signature]*

Proc. n. 44207/2009 + 45670/2009 R.G.

Tribunale di Napoli – III Sezione Civile

Il Giudice dott. Angelo Grieco

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 8-2-2011, esaminate le istanze istruttorie articolate, ritenuto che:

L'istanza di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. formulata dalla parte opponente è inammissibile, per una serie di ragioni e, in particolare, perchè:

a) il requisito della "indispensabilità" di tale mezzo di prova implica che esso non può trovare applicazione in relazione a documenti di cui il richiedente può disporre per la sua qualità e che, comunque, può acquisire di sua iniziativa ( Cass. 9514/99), avendone il relativo diritto, sia in qualità di contraente sia per effetto dell'espresso disposto dell'art. 119 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, che consente di ottenere in qualsiasi momento anche duplicati o copie della documentazione occorrente; b) come più volte ribadito dalla giurisprudenza di merito e di legittimità (ex plurimis: Cass. 10043/04; Cass. 9126/90; Cass. 5322/89), l'ordine di esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c. deve essere tenuto distinto dalla produzione in giudizio dei documenti di cui la parte è direttamente onerata ex art. 2697 c. c., sicché esso non può essere considerato in funzione sostitutiva dell'onere probatorio, né l'istanza di parte, cui è subordinata la possibilità di emissione del provvedimento, può avere un effetto modificativo dell'incombenza legale derivante dall'applicazione del citato art. 2697 cit.; c) secondo la giurisprudenza nonché secondo la migliore dottrina occupatasi della questione, il diritto di cui all'art. 119 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia (esercitabile con le modalità ivi previste), non è tutelabile con lo

9

strumento endoprocessuale di cui all'art. 210 c.p.c., avendo natura di diritto sostanziale;


ritenuto che la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di offrire al giudice l'ausilio delle specifiche conoscenze tecnico - scientifiche che si rendano eventualmente necessarie al fine del decidere, sul presupposto che siano stati forniti dalle parti interessate gli elementi probatori a sostegno delle rispettive richieste, mentre non può essere utilizzata per compiere indagini esplorative dirette all'accertamento di circostanze di fatto, la cui dimostrazione rientri, invece, nell'onere probatorio delle parti (Cass. 212/2006; Cass. 1132/2000; Cass. 342/1997) e che, peraltro, la questione relativa alla pretesa violazione del tasso soglia di cui alla legge 108/96, è stata solo genericamente dedotta, senza neppure indicare i periodi di eventuale "sforamento" e senza produrre nei termini di rito i relativi DD.MM. laddove, in tema di tasso di riferimento degli interessi, la loro natura di atti amministrativi rende inapplicabile il principio "jura novit" curia, di cui all'art. 113 cod. proc. civ., che va coordinato con l'art. 1 delle disp. prel. al cod. civ., il quale non comprende detti atti nelle fonti del diritto (Cass. 8742/2001; Cass. 1247/2002; C.S.U. 9941/2009);

ritenuto che l'interrogatorio formale deferito dal C. [redacted] è inammissibile, in quanto vertenti su circostanze irrilevanti, valutative o da provare a mezzo di documentazione,

P. Q. M.

non ammette i mezzi istruttori richiesti e rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14-2-2011 ore 9,00. Si comunichi alle parti.

Napoli, 8-2-2011



Il Giudice

2/1512